



Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro

00182 ROMA - VIA LA SPEZIA, 35-1/A - CAS. POST. 4208 - TEL. 06/77.201.467 (r.a.) - FAX 06/77.201.456 - C.F. 80097130589

E-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it

CIRCOLARE N. 4

15 MAR 2014

PRESIDENZA NAZIONALE

ROMA,

Prot. **760**

Oggetto **D.Lgs. 29 Settembre 2013, n. 121, art. 6.**

ALLE SEZIONI PROVINCIALI
ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI
ALLE DELEGAZIONI REGIONALI
ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI
AI CONSIGLIERI NAZIONALI E
SINDACI ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI

Il D. Lgs. in oggetto specificato (pubblicato in G.U. n. 247 del 21 ottobre 2013) reca disposizioni concernenti l'attuazione della Direttiva 2008/5/CE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi.

L'art. 6 di tale provvedimento, nel dettare "disposizioni finali" sulle armi da fuoco, stabilisce al comma 2 lett. a) quanto segue:

- tutti i soggetti detentori di armi, in attesa che il Ministero della Salute determini con suo Decreto modalità in merito alla certificazione medica, devono produrre un certificato medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici attitudinali per ottenere il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco (come previsto dall'art. 35 T.U. di P.S.); salvo che (il certificato) non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. (che è del 5 novembre 2013).

Se ne ricava che l'obbligatorietà di produrre la certificazione medica è rivolta non soltanto a colui che chiede il nulla osta per acquistare l'arma da fuoco ma a tutti i soggetti detentori di armi di qualsiasi tipo. Sono infatti esclusi da tale obbligo coloro che nei sei anni precedenti abbiano già presentato a vario titolo tale certificazione alla Autorità di P.S..


Il tempo per adempire alla presentazione del certificato medico è di mesi 18 a far data dal 5 novembre 2013.

Ci giunge notizia delle disposizioni emanate da taluni Organi Territoriali del Ministero dell'Interno (es. Prefettura, Questura etc.) sull'argomento le quali nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali, hanno evidenziato la necessità di informare ogni persona detentrica di armi da fuoco di dover produrre all'Ufficio di Polizia anche il certificato medico dell'ufficiale sanitario per ottenere il nulla osta alla detenzione di armi da fuoco (salvo che detto certificato non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti).

Orbene, poiché la Autorità Pubblica incaricata di dare esecuzione alle norme di legge o di regolamento si avvale di norma di Circolari affinché le disposizioni siano applicate su tutto il territorio nazionale con uniformità interpretativa sia nel tempo che nello spazio, le Sezioni Provinciali in indirizzo sono invitate a fare apposito riferimento alle locali Autorità di P.S. per l'esatta individuazione delle regole da osservare e da indicare ai soci cacciatori che si trovino nella situazione richiesta dalla normativa in esame.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Lamberto Cardia)



GT/ff